

Con sentenza n. 17180/2014, la Cassazione ha confermato la piena legittimità, da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, di richiedere i contributi relativamente al periodo che intercorre tra la data di licenziamento illegittimo ed il reintegro ordinato ai sensi dell'art. 18, legge n. 300/1970. Ciò in quanto la mancanza di prestazioni lavorative non presuppone l'automatico venir meno del rapporto di lavoro e con esso i relativi adempimenti contributivi.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.17180 del 29/07/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)